

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI COMANDANTE IN CAPO LE
FORSE NAZIONALI IN SICILIA.

In virtù dei poteri a lui conferiti

DECRETA

Art. 1. I figli de' morti in difesa della causa Nazionale sono adottati dalla patria .

Saranno nutriti ed educati a spese dello Stato; se donne fino agli anni sedici, se uomini fino agli anni diciassette

Giunte le donne agli anni sedici, avranno una dote conveniente alla loro origine, da conseguirla tosto che prenderanno marito. Gli uomini agli anni diciassette non saranno più a carico dello Stato; agli anni ventuno avran un capitale pure conveniente alla loro origine.

Art. 2. Le vedove dei morti in difesa della Causa Nazionale avranno una pensione conveniente al loro stato. La pensione durerà sinché si manterranno in vedovanza.

La stessa pensione è accordata alle vedove dei tredici individui che subirono la fucilazione nel giorno 14 aprile 1860.

I loro figli vanno compresi nella disposizione del precedente articolo.

Art. 3 Tutti coloro che per causa di ferite riportate battendosi in difesa della Patria e della causa Nazionale, resteranno storpi, o mutilati o inabili al lavoro, cui prima erano addetti, saranno raccolti in apposito Ospizio, e mantenuti dallo Stato

Art. 4. Il Segretario di Stato dello Interno è incaricato per l'esecuzione del presente decreto.

Palermo 6 giugno 1860

Il Dittatore

G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato dell'Interno

Firmato – F. CRISPI